

n. 4/2018

Roma, febbraio 2018

## LA NUOVA CONCEZIONE DEL «FILTRO» IN APPELLO SECONDO LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nota a Cassazione, SS.UU., n. 27199 del 16 novembre 2017.

### **Premessa.**

L'interpretazione delle norme di cui agli artt. 342 e 434 del codice di procedura civile ed, in particolare, la questione concernente l'individuazione della "specificità" dei motivi di appello, veniva rimessa al Primo Presidente<sup>1</sup> per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affinché potessero delineare la reale portata delle disposizioni citate a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e sue successive modificazioni.

Con la pronuncia in commento, quindi, le Sezioni Unite hanno fornito una risposta al quesito rimessogli seguendo una articolata e complessa disamina dell'ermeneutica delle disposizioni che regolano il contenuto dell'atto di appello,

<sup>1</sup> La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con l'ordinanza interlocutoria del 5 aprile 2017, n. 8845, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la trattazione di due questioni di massima particolare importanza: l'una, relativa alla rilevanza, ai fini dell'improcedibilità del ricorso, della presenza della copia notificata della sentenza impugnata, prodotta da parte diversa dal ricorrente; l'altra, relativa all'esatta interpretazione dell'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

così dirimendo un contrasto oramai acceso sia in dottrina che in giurisprudenza.

Vediamo come.

\*

### **1. Quadro normativo controverso. L'interpretazione delle norme sul contenuto dell'appello prima e dopo la riforma del 2012.**

Al fine di meglio comprendere la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite, è doveroso ripercorrere, secondo la disamina svolta da queste ultime, la disciplina dell'appello e le interpretazioni che si sono succedute nel corso del tempo. Ebbene, nel sistema delle impugnazioni, il giudizio di appello viene individuato - tradizionalmente - come un mezzo di gravame che consente, nei limiti dei motivi proposti, il riesame della vicenda processuale definita con sentenza di primo grado. La dottrina, infatti, ha sempre sostenuto che con l'appello si realizza il principio del doppio grado di giurisdizione caratterizzato dal concetto del "*tantum devolutum quantum appellatum*", così permettendo la sostituzione della pronuncia di prime

cure, con quella di secondo grado, sia essa in conformità ovvero in riforma<sup>2</sup>.

Pertanto, senza dover limitare il riesame a specifici vizi, l'appello consentiva – seppur entro certi “confini” – di ripetere il giudizio di primo grado, analizzando la causa nel merito<sup>3</sup>.

Tutto ciò sino a quando la modifica apportata agli artt. 342 e 434 c.p.c. con il D.L. citato non ha introdotto una sorta di vaglio di ammissibilità, meglio noto come “filtro in appello”, secondo il quale solo l'appello contenente specifiche indicazioni poteva superare il predetto vaglio e così permettere la trattazione del nuovo grado di giudizio.

Infatti, la disposizione in commento prevede che *“la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*.

Invero, interpretando il nuovo testo normativo, alcune pronunce, pur richiedendo all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum*

<sup>2</sup> La dottrina sostiene che l'appello costituisce un mezzo di impugnazione caratterizzato, pur in assenza di copertura costituzionale, dall'effetto devolutivo (*“tantum devolutum quantum appellatum”*), non automatico e limitato dai motivi di gravame e da quello sostitutivo, nel senso che di norma la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata.

<sup>3</sup> In tal senso, L. n. 353/1990 e L. n. 69/2009.

*appellatum*, hanno escluso che la nuova disposizione imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, magari ricalcando la decisione impugnata ma con diverso contenuto; altre sentenze – invece – hanno richiesto all'appellante una specificità ben maggiore, rilevando come l'impugnazione debba, per non risultare inammissibile, offrire una *“ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”*.

Questa seconda interpretazione, a ben vedere, richiedeva all'appellante di formulare una sorta di vero e proprio progetto “alternativo” di sentenza che avrebbe dovuto suggerire al giudice come rimediare ai vizi incorsi dal collega in primo grado, estremizzandosi sino al punto di teorizzare la c.d. tesi del *“taglia e cuci”*<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Al riguardo, degna di nota è la pronuncia resa dal Tribunale di Fermo (n. 1014 del 18 dicembre 2015), ed in seguito impugnata per Cassazione (Ordinanza del 31 ottobre 2017, n. 26046), dove il giudice di merito dichiarava inammissibile il proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo (n. 59/2015), ritenendo violata la prescrizione dell'art. 342 c.p.c. e sostenendo che, alla luce della riforma, rappresentava specifico onere dell'appellante redigere l'appello in modo simile ad un vero e proprio progetto di sentenza. Pertanto, l'appellante avrebbe dovuto: a) strutturare l'appello individuando, se possibile per mezzo del sistema delle virgolette, le parti di sentenza di cui si duole; b) indicare gli errori in cui era incorso il giudice di primo grado, specificando la loro rilevanza ai fini della pronuncia da parte del giudice dell'impugnazione; c) individuare, virgolettando, il diverso contenuto che avrebbe

Altre pronunce ancora, interpretavano le disposizioni nel senso di richiedere all'appellante di affiancare alla parte volitiva dell'impugnazione anche una parte argomentativa, "che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice".

Tuttavia, a dire delle Sezioni Unite in commento, la giurisprudenza di legittimità non avrebbe dato luogo ad alcun contrasto interpretativo, essendo state le pronunce tutte volte a garantire un'esigenza di contenimento dei tempi processuali, ottenibile solo esigendo da parte di colui che appella il rispetto di "precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione"<sup>5</sup>.

Ed ancora, la giurisprudenza sarebbe stata sempre dell'univoca idea di interpretare il novellato art. 342 c.p.c. come una disposizione che non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun vacuo formalismo, né - tantomeno - una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata<sup>6</sup>.

Al contrario, richiederebbe "la chiara ed inequivoca indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono

---

dovuto avere la sentenza di appello, il tutto mediante il metodo del c.d. taglia e cuci.

<sup>5</sup> Così, Cass. Sez. Lav., n. 2143/2015.

<sup>6</sup> In tal senso, Cass., ord. n. 10916/2017; Cass., sent. n. 11999/2017.

contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.

Secondo la pronuncia in commento, dunque, gli approdi interpretativi ai quali la giurisprudenza della Suprema Corte era già pervenuta all'indomani della riforma del 2012, devono oggi essere tendenzialmente confermati, con la diretta conseguenza che ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la sanzione sarà sempre e comunque quella dell'inammissibilità.

\*

## 2. Conclusioni.

Premesso tutto ciò, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017, ribadendo come l'appello sia rimasto una *revisio prioris instantiae*, ove i giudici di secondo grado saranno chiamati ad esercitare i poteri tipici del giudizio di merito, in nessun modo trasformando l'appello in un anticipato ricorso per cassazione, hanno affermato i seguenti principi:

1) il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige che le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze: se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso dovrà essere indicato con necessaria chiarezza, così come la violazione di legge; 2) nell'atto di appello deve affiancarsi una parte volitiva ad una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; la specificità delle doglianze sarà tanto più ampia, quanto più ampia risulta essere stata la motivazione della sentenza di primo grado; 3) l'individuazione di un

percorso logico alternativo a quello del primo giudice non dovrà tradursi, necessariamente, in un progetto alternativo di sentenza.

“Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere un progetto di decisione da contrapporre a quello di primo grado”.

Avv. Chiara Menchinelli  
Studio Legale Mannocchi & Fioretti  
Sede di Roma

*Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.*